

Il commercialista telematico

RISPARMIO ENERGETICO: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA SOLO DAL 2008

A cura di Antonio Gliotti

Nel corso di *Telefisco 2008*, l'Agenzia delle Entrate ha dato alcuni chiarimenti relativamente alla detrazione del 55% per il risparmio energetico prorogata dalla Finanziaria 2008.

Più precisamente, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che per

- il **beneficio della rateazione da 3 a 10 anni;**
- **l'esonero dalla redazione dell'attestato** di qualificazione (o certificazione) energetica,

valgono solo per gli **interventi effettuati a partire dal 2008.**

Al contrario la nuova tabella dei valori energetici si applica, per espressa previsione normativa, a partire dal 2007.

La **Finanziaria 2007** (*Legge n. 296/2006*), al **comma 345 dell'articolo unico**, aveva riconosciuto una **detrazione pari al 55% delle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote di pari importo, per gli interventi "su edifici esistenti¹, parti di edifici esistenti o unità immobiliari", in relazione a strutture opache e infissi**, indicando, altresì, un **limite massimo alla detrazione pari a 60.000 euro.**

Art. 1, comma 345, Legge n. 296/2006

"Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge."

¹ Come chiarito nella *Circolare n. 36/E/2007*, la prova dell'esistenza dell'edificio deve essere fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, o dalla richiesta di accatastamento, o dal pagamento dell'Ici (se dovuta).

Il commercialista telematico

La Finanziaria 2008 ha **prorogato sino al 2010** la detrazione delle spese sostenute per la **riqualificazione energetica degli edifici esistenti**, introdotta dalla legge Finanziaria 2007.

Sono state, inoltre, introdotte alcune modifiche alla vigente disciplina dell'agevolazione.

In particolare, è stata prevista:

- la **sostituzione della Tabella 3**, allegata alla legge n. 296/2006 che permetterà, **con efficacia dal 1° gennaio 2007**, di poter fruire dell'agevolazione anche per gli **interventi relativi alle strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti) degli edifici²; la **ridefinizione**, tramite decreto da emanare **entro il 28 febbraio 2008**, dei limiti di **fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale**, ai fini degli interventi di "riqualificazione globale" (art.1, comma 344, legge n. 296/2006) e dei **valori di trasmittanza termica** per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art.1, comma 345, legge n. 296/2006);
- la possibilità di **ripartire la detrazione** in un numero di **quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10**, su scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione;
- una semplificazione per la sostituzione di **finestre comprensive di infissi** in singole unità immobiliari e per **l'installazione di pannelli solari**, per le quali **non è più richiesta** la certificazione/qualificazione energetica dell'edificio;
- l'**estensione** dell'agevolazione alle spese sostenute, entro il **31 dicembre 2009**, per la **sostituzione, intera o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione**, le cui modalità applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- l'**estensione** dell'agevolazione alle spese sostenute, fino al **31 dicembre 2010**, per la sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale con **pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici**, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (art.1, comma 347, legge n. 296/2006).

² Per un errore contenuto nella citata Tabella 3, infatti, la detrazione del 55% non è stata finora riconosciuta per gli interventi eseguiti su tali strutture.

Il commercialista telematico

Efficacia retroattiva

L'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro Telefisco 2008 ha affermato che

⇒ “l'efficacia retroattiva delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 è stata espressamente prevista dal legislatore al comma 23 dell'art. 1 solamente per la nuova Tabella di valore energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge Finanziaria 2007”.

Mentre per quanto riguarda la

- il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni;
- l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica,

non è stata prevista alcuna efficacia retroattiva.

Pertanto le agevolazioni sopraesposte

⇒ **si applicano solo per gli interventi effettuati a partire dal 2008.**

AGEVOLAZIONE:	rateazione <u>tra 3 e 10 anni</u> della spesa	esonero dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica	nuova Tabella dei valori energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge Finanziaria 2007
INTRODOTTA DALLA LEGGE:	Finanziaria 2008	Finanziaria 2008	Finanziaria 2008
EFFICACIA RETROATTIVA:	NO	NO	SI
SI APPLICA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI DAL:	2008	2008	2007

Dott. Antonio Gigliotti

17 Marzo 2008